Una Guida pratica per l' Intermediario di Assicurazione

L'Agente di assicurazione (Soggetto A del RUI) rappresenta nel nostro ordinamento giuridico, fiscale e contributivo una figura atipica, che assume sotto i vari aspetti, connotazioni e definizioni diverse e spesso contraddittorie. Imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, parasubordinato, intermediario del commercio, produttore di servizi vari di impresa o esercente attività commerciali diverse dal commercio al minuto o all'ingrosso, soltanto per citarne alcune. E ognuna di esse provoca conseguenze che sul piano operativo significano confusione, necessità di continue interpretazioni, vere e proprie crisi di identità, con inevitabili pesanti risvolti, in termini economici.
La responsabilità di una tale situazione ricade senza dubbio sul legislatore che non si e mai dato la pena di mettere ordine nella disciplina di questa attività, ma con altrettanta franchezza si può affermare che le organizzazioni di categoria hanno sempre fatto poco per stimolare la pubblica amministrazione, al fine di conseguire le certezze necessarie per operare nel rispetto delle leggi.
In questi ultimissimi tempi sembra essersi instaurato un clima di maggiore intesa tra le parti interessate e lo stesso fisco del futuro, improntato sugli studi del settore, dovrà fondare il raggiungimento dell'equità fiscale sulla fattiva collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle categorie di imprenditori e lavoratori autonomi interessati;
Nel frattempo, con lo scopo principale di fornire un immediato strumento di informazione e di supporto agli agenti di assicurazione per gli adempimenti necessari allo svolgimento della propria attività.
Si consiglia sempre di ricorrere ai consulenti professionisti per essere sempre aggiornati sulle modifiche delle leggi che regolano la materia, nonché alle pubblicazioni che hanno affrontato, studiato e approfondito singoli aspetti di redditività degli agenti di assicurazione,

INIZIO E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ Iscrizione al Registro
- L'attività dell'agente di assicurazione è attuai ,mente regalata dalla legge 1/2/1979 n. 48, emanata per l'istituzione dell'albo nazionale. In precedenza la professione poteva essere esercitata da chiunque avesse ricevuto un mandato di agenzia da una 'impresa di assicurazione;
Scopo fondamentale dell'albo è quello di garantire all'utente del servizio

assicurativo che gli addetti alla distribuzione posseggano i necessari requisiti di correttezza e di professionalità che la delicatezza dei compiti, tipica di questa funzione, comporta. L'agente è infatti gli intermediari per eccellenza, valutandosi intorno al 70% la quota dei premi incassati da questa categoria. Rispetto all'intero volume di affari trattato da tutto il comparto; il restante 30% e in parte intermediato dai broker (la cui attività è peraltro regolata dalla .successiva legge 20/11/1984 n.' 792), in parte gestito direttamente dalle imprese attraverso gli uffici direzionali, le gestioni in economia e altri canali non Istituzionali.

Il requisito base per esercitare l'attività di agente è quindi l'iscrizione all'albo, che è composto di due sezioni: alla prima sono iscritti coloro che operano effettivamente avendo ricevuto mandato dia un'impresa regolarmente abilitata all'esercizio, alla seconda coloro ai quali non è stato ancora conferito l'incarico di agente o che ne siano cessati.

Per l'iscrizione all'albo occorre essere cittadino italiano di uno degli Stati membri della Comunità europea, godere dei diritti civili, non avere riportato condanne penali per reati specifici o comportanti pene superiori a un minimo, non essere interdetto da pubblici uffici; avere superato una prova di idoneità che consiste in un esame scritto e orale. Ogni anno vengono indette due sessioni di esami che si svolgono a Roma, normalmente uno in primavera e uno in autunno; il relativo bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che riporta anche uno schema della domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

II programma dell'esame comprende i seguenti argomenti.

MATERIE GIURIDICHE —

1. l'albo degli agenti di assicurazione;
2. il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale imprese-agenti in vigore e articolo 1742 e seguenti del codice civile);
3. la legislazione sulle assicurazioni private;
4. rassicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto;
5. gli aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articolo 1882 e seguenti del codice civile);
6. nozioni tributarie.

MATERIE TECNICHE

1. ramo vita; .
2. ramo infortuni;
3. ramo responsabilità civile rischi diverrai;.
4. ramo RC. Auto;

5. ramo incendio;
6. ramo furto.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario con lo scopo di accertare il possesso dei requisiti professionalità. necessari per l'esercizio dell'attività e verte unicamente, per quanto attiene alle materie tecniche, su tre rami assicurativi. La prova è superata dal candidato che riporta una votazione di almeno sessanta centesimi. Al termine della prova orale viene reso noto il risultata conseguito (idoneo o non idoneo). Sono di ausilio, per la preparazione agli esami, appositi corsi che periodicamente si tengono presso alcune Camere di commercio a cura delle organizzazioni sindacali degli agenti o dall'Istituto per la formazione assicurativa, l'ente sorto per rispondere alle esigenze di crescita dei diversi operatori del settore, con il concorso di tutte le categorie professionali presenti nell'ambito assicurativo. Per ottenere l'iscrizione all'albo, i candidati debbono presentare apposita domanda corredata dal certificato di cittadinanza italiana e dal certificato generale del casellario giudiziale (documentazione analoga per i cittadini stranieri);

Deve inoltre essere allegata attestazione di versamento sul conto del Registro Tasse.

La legge considera equipollente della prova d'esame ; una articolare esperienza acquisita operando nel settore dell'attività assicurativa che viene riconosciuta a questo fine:

M cittadini della Comunità europea (esclusa l'Italia), che sono iscritti nel rispettivo albo p che hanno esercitato l'attività di agente di assicurazione per almeno due anni, anche non continuativamente, se cittadini di Statiche non posseggono un apposito albo degli agenti;

presa l'Italia), già iscritti nel rispettivo albo degli agenti, ove esista, e che chiedano di nuovo l'iscrizione entro cinque anni dalla cancellazione, purche questa non sia avvenuta a seguito di procedimenti disciplinari.

Ai cittadini della Comunità europea (compresi gli italiani), che abbiamo svolto, sia in Italia che negli altri Paesi comunitari, nei cinque anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, purché in modo continuativo, una o più delle attività sotto indicate, per il periodo di tempo indicato per ciascuna di esse:

1) attività lavorativa, per almeno due anni, con qualifica di dirigente, alle dipendenze di una impresa di assicurazione,"pubblica o privata,"- ovvero di società di mediazione:

2) attività lavorativa, per almeno tre anni, relativa all'assunzione e alla

produzione ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi, presso un'impresa "di assicurazione pubblica o privata o un'agenzia di assicurazione;
3) attività, per "almeno due anni, di procuratore di un agente, riconosciuto dall'impresa di assicurazione rappresentata dall'agente che conferisce la procura;
4) attività, per almeno due anni, di subagente professionista, intendendosi peritale colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente è prevalentemente, la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che iva pt reità altra attività imprenditoriale o lavorata. . subordinata o autonomo:
L' accesso all'albo avviene con iscrizione nella seconda sezione di cui aspa alla prima, con effetto dai conferimento di un incarico agenziale. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione è effettuato dalla Commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione.
■consultivo del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo, compresi esercizi del, potere disciplinare nei confronti degli iscritti, di contro legittimazione degli esercenti l'attività di agente e dell'etica professionale degli iscritti stessi.
Scelta tra ditta individuale, -co-agenzia e società
• L'accordo nazionale imprese-agenti prevede «che il mandato possa essere conferito» a una persona, a più persone oppure a una società regolarmente costituita (di persone di capitali).
Nel primo e nel secondo e necessario che i destinatari della nomina siano iscritti all'albo agenti, mentre nel terzo caso è richiesta dalla legge l'iscrizione dei legali o del Suo legale rappresentante della società ovvero di coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società stessa allo svolgimento dell 'attività di agente di assicurazione.
La scelta tra una gestione singola è una gestione collettiva dipende da elementi di varia natura,: quali le dimensioni dell' agenzia, l'età delle persone interessate, gli interessi precostituiti, - la volontà (di favorire reinserimento di un figlio da parte dell'agente in carica, la politica di sviluppo della compagnia e altro.
Lo svolgimento dell'attività di impresa da parte di un singolo operatore rappresenta il modo più semplice di gestire un'azienda, ma l'ordinamento giuridico (legge 19/5/1975 n. 151) consente la costituzione di una impresa familiare mediante l'associazione all' imprenditore del coniuge, di parenti

entro il terzo grado o i gli affini entro il secondo, a condizione che gli stessi lavorino in modo continuativo nell'impresa e che la quota di partecipazione all'impresa stessa da parte di ciascuno sia proporzionale alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato; in
oltre a l'imprenditore deve essere attribuita una quota di almeno il 51.%.
La costituzione dell'impresa familiare avviene per atto pubblico ; o scrittura privata autenticata, in data anteriore al periodo di imposta per il quale viene fatta valere. È inoltre possibile costituire una associazione in partecipazione, 'per la quale, si rinvia ad apposita trattazione.
Poiché il mandato agenziale può essere conferito anche a più persone contemporaneamente, si da luogo in questo caso a una co-agenzia; o meglio a una società irregolare, è necessaria la forma scritta dai sottoporre all'Ufficio del registro per l' iscrizione, con successiva richiesta di partita Iva, iscrìzione; presso la Camera di commercio, aperture di una posizione Inps e Ina per l'assunzione di dipendenti, richiesta di numero di contribuente presso l'Esattoria comunale per il versamento delle imposte.
Questa "rudimentale" forma societaria non verrà più tollerata per effetto del Dpjr n. 581 del 7/12/1995, istitutivo del regolamenta) di attuazione dell'art. 8 della legge 29/12/199 n. 580; è infatti previsto. che le società di fatto esistenti debbano trasformarsi in società regolarmente costituite; entro il 26/1/1997 e nel frattempo non viene più accettata l'iscrizione presso la Camera di commercio di società di fatto di nuova istituzione. Ma desta notevoli perplessità la decisione dell'attuale legislatore di sopprimere le co-agenzie di assicurazione organizzate in società di fatto, ammesse da un'altra legge dello Stato cioè dall'Accordo nazionale imprese-agenti stipulato il 10/10/1961/ pubblicato sulla G.U. 2J5/5/1961 'n. 128 con Dpr n. 387 del 18/3/1961 e così réso obbligatorio «erga omnes».
. - II mandato può essere conferito "anche a una società regolare, da non confondere con mandato rilasciato a più persone in co-agenzia.
Sono ammesse tutte le forme, societarie sempre che la compagnia sia d'accordo; le più frequenti sono le società di persone (società in nome collettivo; società in accomandita semplice), ma esistono anche agenzie gestite da società di capitali (srl oppure spa).
Richiesta del numero ai partita Iva
Entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività, l'agente (persona fisica, co-agenzia o società) deve richiedere presso l'Ufficio Iva della provincia in cui si trova il suo domicilio fiscale l'attribuzione del numero di partita, compilando apposito modulo di dichiarazione inizio attività, nel

quale deve essere indicato il codice di attività 67.20.2 corrispondente alla "attività degli agenti, periti è liquidatori indipendenti delle assicurazioni.'" In questa, occasione; l'agente può esercitare l'opzione ex art. 36bis del Dpr n. 633 del26/MJ/Ì972, per essere esonerato dalla emissione è «dalla registrazione di fatture relativamente alle operazioni esenti da imposta. Tale opzione è valida'" fino a revoca e in ogni caso perlomeno per un triennio: L'iscrizione a Ufficio Iva comporta il pagamento delle tasse annuali.

Iscrizione alla Camera di commercio (registro delle imprese)

Si tratta del registro previsto dall'art 2188 del CC che sarà a regime entro il 26/1/1997 e che ha ufficializzato il registrò delle società e il registro delle ditte, creando un unico archivio di tutti gli operatori economici. L'iscrizione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. -È dovuto alla Camera di commercio un diritto annuale, per le ditte individuali, per società di persone e per società con capitale sociale, fino alle vecchie lire di 200 mln.

Iscrizione alla. Camera di commercio (elenchi nominativi esercenti attività commerciali)

Da non confondere con il registrò delle imprese L' iscrizione al registro può e deve essere effettuata dai commercianti in senso lato e; quindi anche dagli agenti di assicurazione per effetto della legge n. 41 del 27/2/1978, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.
1397 del 27/11/1960 è cioè; che siano titolari o gestori di fondi o imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con il carattere di abitualità e prevalenza- Si dovrebbe quindi da ritenere che chi non possieda questi requisiti non "abbia diritto" a ottenere l' iscrizione, ma la tendenza pare sia quella dì considerare obbligatoria l'iscrizione per tutti i commercianti, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività. L'iscrizione comporta a sua volta l'obbligo di corrispondere all'Inps la contribuzione per l'assicurazione Inps (invalidità, vecchiaia e superstiti). Destinatari della norma sono quindi gli agenti che operano con ditta individuali, i co-agenti, i soci amministratori di società in nome collettivo e i soci accomandatari di società in accomandita semplice quando il mandato agenziale è rilasciato alle nominate società di persone; sono invece esclusi dall'obbligo i soci dì società di capitali (a responsabilità limitata o per azioni), intestatarie di

contratto di agenzia.*-; - II pagamento del contributo viene effettuato con utilizzo di bollettini di versamento in conto corrente postale che l'Inps provvede a inviare per ciascun esercizio a ciascun contribuente.
I bollettini sono sette e sono stampigliati con le generalità e i riferimenti della posizione assicurativa dell'iscritto e pertanto non vengono riconosciuti dall'ente versamenti eseguiti con motivi generici da riempire; quattro bollettini, prestampati anche nell'importo da versare corrispondente all'applicazione dell'aliquota contributiva.
Gli altri tre bollettini a fondo giallo devono essere invece utilizzati per il versamento del contributo oltre il minimale, il primo entro il 20 luglio, il secondo entro il 20 ottobre e il terzo entro il 20 giugno dell'anno seguente;
Il contratto di agenzia
'II contratto di agenzia, che è riprodotto nella lettéra:
PRODUTTORE DI 1° GRUPPO
Caratteristica del rapporto: produttori con incarico di organizzare un determinato territorio, oltre a eventuali obblighi di produzione.
Compenso: stipendio fisso, provvigioni, rimborso spese, eventuali assegni familiari.
II contratto, riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi in vigore per il personale impiegatizio dell'agenzia dalla quale dipendono e considerata la sua autonomia operativa si ritiene debba essere inquadrato nella la categoria
(Oneri contributivi: Inps: 50,60%, di cui a carico del produttore 9,69%; Inail: 5 per mille;
Lettera di assunzione: Adempimenti amministrativi:
- richiesta nominativa presso Ufficio di collocamento;
- inquadramento Inps;
- inquadramento Inail (per uso non occasionale di veicolo a motore);
- ogni altro adempimento relativo al lavoro subordinato..;,

PRODUTTORE DI 2° GRUPPO
Caratteristica del rapporto: produttori con obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia . dalla quale hanno ricevuto la lettera di assunzione.. Compenso: stipendio fisso, provvigioni, rimborso spese, Eventuali assegni familiari: riferimento alla retribuzione prevista dalla legge sull'impiego privato
(Rdl n. 1825 del 13 novembre 1924), ma si suggerisce, per ragioni di equità; di garantire un minimo retributivo pari alla 2a.categoria delle agenzie in gestione libere.

PRODUTTORE DI 4° GRUPPO Caratteristica del rapporto: produttori liberi di piazza o di zona, senza obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico né di acquisire un minimo di produzione.
Compenso: provvigioni
Non hanno diritto a provvigioni di incasso: se necessitasse di corrisponderle sarebbe bene rilasciare loro un incarico separato quali esattori.
Oneri contributivi: sono da considrare in base alla normativa Inps "cittadini non mutuati": per questi: contributo sociale è calcolato sul reddito compiessivo ai fini Irpef relativo ai casi cui si riferisce jl contributo e viene corrisposto in sede di dichiarazione dei redditi;
Alcuni consulenti sostengono che una parte del compenso non eccedente.il 50% può essere considerata rimborso spese ed.esentatarla; contribuzione.
Lettera di incarico: vedere in appendice.
Adempimenti amministrativi del produttore: iscrizione presso la Camera di commercio (registro delle imprese) con presentazione della lettera di incarico. Viene richiesta numero della partita Iva come intermediari (codice di attività 67.20.1) e conseguenti obblighi (registri acquisti e vendite).
Adempimenti amministrativi dell'agente: ritenuta d'acconto sulle provvigioni pagate, nella misura del 10% sul 50% :delle provvigioni stesse (10% sul 20% nel caso in cui il produttore abbia dipendenti), con versamento all'erario entro il 15 del mese successivo alla data di pagamento delle spettanze (codfce.1038) ed emissione della certificazione del sostituto di imposta, da riìasciare al :
- produttore entro il 28 febbraio di ciascun anno - per i compensi relativi all'anno precedente.
I subagenti
Secondo la definizione, il subagente^ è collaboratore dell'agente il quale conferisce mandato per lo svolgimento continuativo nella propria zona una attività, finalizzata alla conclusione di contratti
assicurativi, dietro compenso provvigionale.

Sulla scelta del subagente normalmente, la compagnia non ha alcuna ingerenza, ma molto spesso le lettere di nomina ageziali prevedono a carico dell'agente l'obbligo di attenersi alle disposizioni dell'impresa, qualora questa decida che l'agenzia debba interrompere un rapporto in

corso con un determinato subagente.
Non esistendo una normativa contrattuale collettiva per;
i subagenti, trovasi applicazione gli articoli del Codice civile relativi al contratto di agenzia (il1 subagente è in fondo un agente dell'agente) non- • che la lettera di nomina rilasciata dall'agente;.
Precisiamo inoltre che la definizione del subagente professionista si ritrova nella legge istitutiva.. " dell'albo degli agenti di assicurazione (art. 5, primo comma, punto e numero 4 della legge n. 48 del 7/1979), laddove viene stabilito che costituisce titolo equipollente della prova di idoneità... " essere stato, per almeno due anni, subagente professionista, intendendosi peritale colui che con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese,

- dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incaricò affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma.
- Queste caratteristiche non sonò però necessarie per lo svolgimento dell'attività sub-agenziale, che può essere esercitata validamente anche in loro assenza,- con la sola conseguenza: che per l'iscrizione all'albo degli agenti l'interessato dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità. Caratteristica del rapporto: i subagenti sono a tutti gli effetti degli imprenditori. Compenso: provvigioni, con eventuale riconoscimento da parte dell'agente di contributi a parziale concorso dì spese di gestione! Oneri contributivi: con decisione del 17/2/1987, l'Inps ha disposto l'ìscrivibilità dei subagenti di assicurazione alla Cassa mutua malattie esercenti attività commerciali.
- Per effetto di tale iscrizione, anche isubagenti come gli agenti sono stati inclusi nella gestione.-: speciale Inps per la pensione,'
- L' Indennità dì fine Rapporto: come accennato, valgono le disposizioni del Codice civile riguardanti il contratto di agenzia sono applicabili anche al subagente una indennità «di fine rapporto commisurata -.alle provvigioni percepite nel corso del rapporto.- Mancando una specifica regolamentazione collettiva, l'indennità di fine rapporto, potrebbero essere determinate dal giudice secondo equità in assenza di una pattuizione. Quindi è opportuno concordare con il subagente l'aliquota da applicare a tale titolo sulle provvigioni e farne oggetto di apposita clausola nella lettera di incarico. Indicativamente si suggerisce : aliquota compresa tra il 2 ed il 4%, confermata da alcune '^pronunce giurisprudenziali'.